



Dipartimento Studi e Ricerche – Osservatorio Giuridico

MANOVRA 2019

DOSSIER

UE. Procedura di infrazione per deficit eccessivo

4 Novembre 2018

A cura di

Simonetta De Fazi, Roberta Piano

Sommario

Introduzione	2
La governance economica europea: parole chiave	3
La governance economica europea: evoluzione	6
La Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE)	9
<i>L'applicazione delle sanzioni. Audit della Corte dei Conti Europea sulla procedura per gli squilibri macroeconomici</i>	11
Politiche economiche UE e legge di bilancio: le tappe del “dialogo”	14
Fonti normative	19
Risorse online	23



Introduzione

È molto probabile che la manovra economica 2019 – sia nei suoi contenuti che nel suo iter – passi alla storia come la più conosciuta e discussa dai cittadini italiani.

Elaborata da una nuova e inedita compagine politica, sulla base del Patto di governo sottoscritto dai due partiti che la compongono, la legge di bilancio che a giorni approderà in Parlamento ha già fatto molto parlare di sé, non solo in Italia ma anche in Europa.

Il 15 ottobre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 (e al bilancio pluriennale per il triennio 2019), e un decreto che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale, ovvero i due provvedimenti che compongono la 'manovra' di bilancio.

Nella stessa giornata, rispettando la scadenza prevista per tutti gli Stati membri della zona euro, è stato trasmesso alla Commissione Ue il Documento Programmatico di Bilancio (Draft Budgetary Plan) per il 2019.

Al momento in cui scriviamo, è stato da poco presentato alle Camere il testo del ddl Bilancio, le cui misure sono state anticipate dal Consiglio dei Ministri e dalla stampa, soprattutto in ragione dello "sforamento" del disavanzo, il cui limite massimo è posto dal Patto di stabilità europeo al 3%.

Alcuni dei principali provvedimenti contenuti nella manovra – certamente quelli riguardanti il "superamento della legge Fornero" e il reddito di cittadinanza, ma non solo – erano attesi, almeno nell'"oggetto" dell'intervento. Al di là delle opinioni sulle misure annunciate, è stata la volontà del governo di avviarne la realizzazione nel medesimo esercizio a scatenare la guerra delle cifre, sia tra le forze politiche italiane che – dopo il 15 ottobre – tra il Governo e la Commissione europea.

Credo che nessuno più nel nostro Paese ignori che la Commissione europea "ha bocciato la legge di bilancio presentata il 15 ottobre dal governo italiano", come hanno titolato gran parte dei giornali italiani, cartacei e online. Questo dossier vuole spiegare le ragioni di quest'ultimo "conflitto", riconducendolo alle regole di governance economica che presidiano le politiche fiscali dei paesi dell'UE, e ricostruire i passaggi formali del dialogo – anche molto aspro – intercorso tra le due parti in queste ultime due settimane. L'obiettivo è anche quello di capire cosa dobbiamo attenderci dopo questa "bocciatura", sapendo che la Commissione europea ha chiesto all'Italia di presentare un documento programmatico di bilancio riveduto entro tre settimane e che – come rimarcato nel [comunicato stampa diramato da Strasburgo il 23 ottobre scorso](#) – "è la prima volta che la Commissione richiede la presentazione di un documento programmatico di bilancio riveduto". E, da ultimo, capire cosa comporterebbe, per l'Italia, incorrere nella procedura di infrazione per deficit eccessivo.

Per farlo, cominciamo col proporre un "glossario essenziale" delle voci necessarie a comprendere fasi, norme e istituti della governance economica, sviluppate poi più discorsivamente nel capitolo successivo. In una terza parte, coniugheremo questi "apprendimenti teorici" con il dialogo effettivamente in corso tra il Governo italiano e la Commissione europea, ricostruendone i passaggi.

Il dossier si chiude con un riepilogo delle principali fonti normative a fondamento della governance economica europea e una selezione di fonti istituzionali per ulteriori approfondimenti.



La governance economica europea: parole chiave

La maggior parte delle voci riportate sono tratte dal sito eur-lex.europa.eu, che formula una buona parte della legislazione dell'UE in forma di glossario (alla pagina [Sintesi della legislazione dell'UE](#)). Altre voci sono state compilate attingendo a più fonti istituzionali. Tra queste, per l'UE: Commissione europea, Unione europea, Parlamento europeo, Corte dei Conti Europea. Per l'Italia: Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Governo italiano, Ministero di Economia e Finanza, Ragioneria generale dello Stato.

Governance economica

L'Unione europea (UE) ha introdotto un insieme di norme che mirano a individuare, prevenire e correggere tendenze economiche problematiche come livelli eccessivi di disavanzo di bilancio o debito pubblico, che possono arrestare la crescita e mettere a rischio l'economia.

Il quadro della governance economica dell'UE è imperniato sul semestre europeo e sul relativo sistema di coordinamento delle politiche economiche. Ciò mira a garantire norme più chiare, un miglior coordinamento delle politiche nazionali durante l'anno, controlli regolari e l'applicazione di sanzioni qualora i paesi non riescano a rispettare le norme.

Semestre europeo

Introdotta nel 2010, il semestre europeo è un ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio nell'ambito dell'UE, che fornisce orientamenti ai paesi dell'UE prima che essi prendano decisioni politiche a livello nazionale. Gli orientamenti sono forniti nel contesto del patto di stabilità e crescita e della procedura per gli squilibri macroeconomici. Il semestre europeo contribuisce inoltre ad attuare la Strategia Europa 2020.

Si svolge come segue:

A fine autunno, la Commissione europea pubblica la sua analisi annuale della crescita, che definisce le priorità economiche generali dell'UE per l'anno successivo.

L'analisi annuale della crescita viene discussa da altre istituzioni e alimenta il dibattito in vista del Consiglio europeo di primavera.

A febbraio, la Commissione pubblica le relazioni paese relative agli sviluppi economici e sociali complessivi in ciascun paese dell'UE. Per alcuni paesi, tali relazioni comprendono revisioni approfondite.

Ad aprile, i paesi dell'UE presentano i rispettivi piani nazionali. Basandosi su una valutazione globale della situazione economica di ciascun paese, la Commissione propone raccomandazioni politiche specifiche per ognuno di essi.

Le raccomandazioni vengono discusse dal Consiglio e quindi avallate dal Consiglio europeo a giugno, prima di essere infine adottate dai ministri nazionali delle Finanze.



I paesi dell'UE devono riflettere le raccomandazioni nei loro piani politici e di bilancio per l'anno successivo e attuarle entro 12 mesi (*delibera del Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010*).

(*La delibera del Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 istituisce il Semestre europeo a decorrere dal 1 gennaio 2011. Il regolamento (CE) n. 1466/97, come modificato dal regolamento (CE) 1175/2011, ne costituisce la fonte normativa*)

Patto di stabilità e di crescita

Il patto di stabilità e di crescita (PSC) rientra nel contesto della terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). Tale patto si prefigge di garantire che la disciplina di bilancio dei paesi dell'Unione europea (UE) continui dopo l'introduzione della moneta unica.

Formalmente, il patto di stabilità e di crescita è costituito da una risoluzione del Consiglio europeo (adottata nel 1997) e da due regolamenti del Consiglio del 7 luglio 1997 che ne precisano gli aspetti tecnici (controllo della situazione di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche; applicazione della procedura d'intervento in caso di deficit eccessivi).

In esito a varie discussioni sull'applicazione del PSC, i regolamenti sono stati modificati nel giugno del 2005. L'applicazione, tuttavia, è stata debole, con conseguenti gravi squilibri di bilancio in alcuni paesi dell'UE, esposti quando la crisi economica e finanziaria ha colpito nel 2008.

Dalla crisi, le regole di governance economica dell'Unione europea sono state rafforzate per mezzo di otto regolamenti comunitari e un trattato internazionale:

- il «six pack» (che ha introdotto un sistema per monitorare le politiche economiche in maniera più estesa, in modo da rilevare problemi come le bolle immobiliari o la perdita della competitività a uno stadio precoce);
- il «two pack» (un nuovo ciclo di monitoraggio per l'area dell'euro, che prevede la presentazione di documenti programmatici di bilancio alla Commissione europea ogni autunno da parte dei paesi dell'area euro, tranne quelli con i programmi di aggiustamento macroeconomico);
- il trattato del 2012 sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (Fiscal Compact) che introduce disposizioni fiscali più severe del PSC.

Questo insieme di misure è ormai parte integrante del semestre europeo, il meccanismo di coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea.

Nel gennaio 2015, a seguito di un riesame, la Commissione europea ha pubblicato una guida dettagliata su come andrà a applicare le regole del patto esistenti per rafforzare il legame tra riforme strutturali, investimenti (in particolare in vista del recente Fondo europeo per gli investimenti strategici) e responsabilità fiscale a sostegno della crescita e dell'occupazione.

Fiscal Compact

Il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria" (cd. Fiscal Compact) è stato firmato in occasione del Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 da tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica ceca (che tuttavia, nel marzo 2014, ha deciso di aderire al trattato). Il Fiscal Compact incorpora ed integra in una cornice unitaria alcune delle regole di finanza pubblica e delle procedure per il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in via di introduzione in via legislativa nel quadro della nuova governance economica europea.



Tra i punti principali del trattato si segnalano:

- l'impegno delle parti contraenti ad applicare e ad introdurre, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, con norme costituzionali o di rango equivalente, la "regola aurea" per cui il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo. In ragione di questo impegno vincolante, il 17 aprile 2012 è stata approvata la legge costituzionale n.1/12 volta a introdurre nella Costituzione il pareggio di bilancio, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La legge modifica gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane).
- qualora il rapporto debito pubblico/Pil superi la misura del 60%, le parti contraenti si impegnano a ridurlo mediamente di 1/20 all'anno per la parte eccedente tale misura. Il ritmo di riduzione, tuttavia, dovrà tener conto di alcuni fattori rilevanti, quali la sostenibilità dei sistemi pensionistici e il livello di indebitamento del settore privato;
- le parti contraenti si impegnano a coordinare meglio la collocazione dei titoli di debito pubblico, riferendo preventivamente alla Commissione e al Consiglio sui piani di emissione dei titoli di debito;
- qualsiasi parte contraente che consideri un'altra parte contraente inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dal patto di bilancio potrebbe adire la Corte di giustizia dell'UE, anche in assenza di un rapporto di valutazione della Commissione europea;
- le parti contraenti possono a fare ricorso, alle cooperazioni rafforzate nei settori che sono essenziali per il buon funzionamento dell'eurozona, senza tuttavia recare pregiudizio al mercato interno;
- il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali delle parti contraenti, come previsto dal Titolo II del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), determineranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti dei parlamenti nazionali e delle competenti Commissioni del PE, al fine di dibattere le questioni connesse al ordinamento delle politiche economiche.

Il Trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 2013, poiché – come previsto dall'art. 14 del medesimo Trattato – è stato ratificato da dodici Paesi dell'Eurozona (Austria, Cipro, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Finlandia, Portogallo, Slovenia). L'Italia lo ha ratificato con la legge n. 114 del 23 luglio 2012.

(Fonte: [Camera dei Deputati](#))



La governance economica europea: evoluzione

Sin dal **1992** il Trattato di Maastricht richiede agli Stati membri dell'Unione europea l'osservanza di due regole di bilancio, un rapporto indebitamento netto/PIL inferiore al 3% e un rapporto debito/PIL inferiore al 60 per cento, o comunque tendente a questo.

Con il Patto di stabilità e crescita (PSC), sottoscritto nel **1997**, la governance europea si struttura maggiormente, costituendo il **principale fondamento giuridico della regolamentazione delle politiche di bilancio**, ai sensi dell'**articolo 121** (sorveglianza multilaterale) e dell'**articolo 126** (procedura per i disavanzi eccessivi) **del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**. Esso si articola in un cosiddetto braccio preventivo (*preventive arm*) e in un cosiddetto braccio correttivo (*corrective arm*). Dal **2008**, in considerazione delle difficoltà che l'UE (in particolare nell'area dell'euro) ha avuto nel trattare le politiche economiche, finanziarie e le crisi del debito sovrano, sono state realizzate numerose riforme:

- il patto di stabilità e crescita è stato rafforzato dal trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance, entrato in vigore nel 2013. È stato adottato il «**six pack**» (pacchetto legislativo composto da sei leggi), che rafforza il patto di stabilità e di crescita e la sorveglianza macroeconomica dei paesi dell'UE, e successivamente il «**two pack**» (pacchetto legislativo composto da due leggi), che prevede un ulteriore coordinamento e monitoraggio nell'area dell'euro;
- è stato altresì creato un quadro di coordinamento della politica annuale, il semestre europeo. Esso punta a identificare e correggere gli squilibri macroeconomici tra i paesi dell'UE e a supervisionare la politica di bilancio. La Commissione analizza anche le politiche di riforma strutturale di ogni paese dell'UE e quindi emette raccomandazioni per l'azione, specifiche per ogni paese.

In risposta alle debolezze del sistema di governance economica messe in luce dalla crisi economica e finanziaria, l'UE ha adottato una vasta gamma di misure intese a rafforzare la governance economica e a conseguire la convergenza duratura e a favorire la crescita economica e l'occupazione. Al centro di tali sforzi sono stati i due pacchetti legislativi sopra nominati, "six-pack" e "two-pack", attraverso i quali l'Unione ha stabilito con maggiore dettaglio il modo con cui le norme previste dal Trattato debbano essere attuate, definendo obiettivi e procedure delle regole di bilancio richieste agli Stati membri.

Vediamo meglio nel dettaglio il contenuto dei due provvedimenti e le tappe di approvazione.

Tra l'8 e il 16 novembre **2011**, il Consiglio dell'UE ha approvato in via definitiva le sei proposte legislative (*Six pack*) per la riforma della *governance* economica europea presentate dalla Commissione europea il 29 settembre 2010.

Il pacchetto include:

- **tre regolamenti** che riformano il **Patto di stabilità e crescita**:
 1. il [Regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#) che modifica il regolamento (CE) n.1466/97 per il rafforzamen-



to della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

2. il [Regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#) che modifica il regolamento (CE) n.1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

3. il [Regolamento \(UE\) n. 1173/2011](#) sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro;

- **due regolamenti** che disciplinano le nuove procedure per la **sorveglianza** sugli **squilibri macroeconomici** e una direttiva sui quadri nazionali di bilancio:
 1. il [Regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
 2. il [Regolamento \(UE\) n. 1174/2011](#) sulle misure per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro;
- **la [Direttiva 2011/85/UE](#)** relativa ai requisiti per i **quadri di bilancio** degli Stati membri.

Il Regolamento n. 1175/2011 ha modificato il Regolamento (CE) n. 1466/97 introducendo, per effetto di emendamenti approvati dal Parlamento europeo, una apposita disciplina del **semestre europeo** (*sezione 1-bis, articoli 2-bis e seguenti*) per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri.

Nell'ambito di tale pacchetto, la Direttiva 2011/85/UE ha specificamente fissato regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali, finalizzate a renderli più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri, con un medesimo orizzonte temporale pluriennale programmatico (minimo tre anni).

Il semestre europeo prevede le seguenti fasi:

novembre: presentazione da parte della Commissione dell'Analisi annuale della crescita, della Relazione sul meccanismo di allerta per la prevenzione degli squilibri macroeconomici. Il Consiglio europeo elabora le Linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;

febbraio: la Commissione pubblica le Relazioni per Paese integrate, per i paesi selezionati nella relazione sul meccanismo di allerta che presentano squilibri macroeconomici, dall'esame approfondito.

aprile: gli Stati membri presentano alla Commissione e al Consiglio i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell'ambito della nuova Strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;

maggio: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

giugno/luglio: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;

seconda metà dell'anno: gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. In base alla disciplina del regolamento (UE) n. 473/2013 (uno dei due atti che compongono il *Two-pack*, per i quali v. oltre), la Commissione europea opera, di norma entro il mese di novembre, una valutazione del documento programmatico di bilancio di ciascuno Stato membro.



Nel **2013**, il processo di programmazione nazionale sopra delineato è stato integrato sulla base di un pacchetto di interventi "Two pack" ([Regolamento n. 472/2013](#) e [Regolamento n. 473/2013](#)). Tali regolamenti, entrati in vigore il 30 maggio 2013 ed immediatamente efficaci negli ordinamenti contabili nazionali, hanno rafforzato le procedure di sorveglianza multilaterale contenute nel Six pack, al fine di renderle più efficaci.

In particolare, il regolamento n. 473/2013 conferisce alla Commissione nuove competenze che le consentono di valutare i progetti di bilancio nazionali e, ove necessario, richiederne la revisione al fine di assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi. Il regolamento fissa un "calendario comune di bilancio" (art. 4), finalizzato ad una migliore sincronizzazione delle principali fasi di elaborazione dei bilanci nazionali proprio per garantire l'efficacia del Patto di stabilità e crescita e dei relativi obiettivi programmatici in esso assunti. Il calendario aggiunge alla tempistica già fissata con il semestre europeo la presentazione alla Commissione e all'Eurogruppo - entro il 15 ottobre - termine di poco precedente la presentazione alle Camere, il 20 di ottobre, del disegno di legge di bilancio - di un Progetto di documento programmatico di bilancio (DPB) per l'anno successivo, riassuntivo dei contenuti della manovra predisposta con i predetti disegni di legge.



La Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE)

Riassumendo. L'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi. La procedura è ulteriormente specificata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, che fa parte del patto di stabilità e crescita. Il regolamento (UE) n. 473/2013 contiene disposizioni specifiche per gli Stati membri della zona euro soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi.

A norma dell'articolo 126, paragrafo 2, TFUE, la Commissione esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento del 3% e b) se il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento del 60% a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento a un ritmo adeguato.

L'articolo 126, paragrafo 3, TFUE prevede che, se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i predetti criteri, la Commissione prepari una relazione. La relazione "tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro".

La procedura si articola in una parte preventiva ed in una correttiva.

Meccanismo di allerta. Ogni anno la Commissione prepara una **relazione** - presentata congiuntamente all'Analisi annuale della crescita - con la quale avvia il **meccanismo di allerta**, volto alla individuazione precoce degli squilibri macroeconomici (definiti come "ogni tendenza che possa determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione"). L'analisi viene effettuata sulla base di una griglia (*scoreboard*) di indicatori macroeconomici, per ciascuno dei quali sono previste soglie minime e massime il superamento delle quali segnala un potenziale squilibrio.

Il Consiglio (e per i profili relativi ai Paesi dell'eurozona anche l'Eurogruppo) esamina e sottopone a valutazione globale la relazione nell'ambito della sorveglianza multilaterale sulle politiche economiche.

Esame approfondito. La Commissione, tenuto conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo, in caso di sviluppi economici significativi e imprevisti che richiedano un'analisi urgente, prepara un esame approfondito per ogni Stato che, a suo avviso, può presentare squilibri o correre il rischio di presentarli.



Misure preventive. Qualora la Commissione, sulla base dell'esame approfondito ritenga che uno Stato presenti squilibri, ne informa il Consiglio e l'Eurogruppo, nonché il Parlamento europeo, aprendo la procedura per l'adozione di misure preventive.

A tale scopo, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, e sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, può rivolgere allo Stato in questione le necessarie **raccomandazioni**, informandone il Parlamento europeo.

La procedura si apre qualora, in esito all'esame approfondito, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi e si articola nelle fasi seguenti:

- il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare una raccomandazione in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato in questione l'adozione di misure correttive. La raccomandazione precisa il termine entro cui lo Stato interessato deve presentare un **piano d'azione correttivo**;
- lo Stato interessato presenta, entro il termine sopra indicato, il piano d'azione correttivo che dispone le misure specifiche attuate o che intende attuare;
- il Consiglio valuta il piano d'azione correttivo entro due mesi dalla sua presentazione e, qualora lo consideri soddisfacente, lo approva, su raccomandazione della Commissione, adottando una raccomandazione in cui elenca le misure specifiche necessarie e i termini per la loro adozione e stabilisce un **calendario per la sorveglianza**;
- ove le misure adottate o previste nel piano d'azione correttivo o il calendario per la loro esecuzione siano invece ritenuti non sufficienti, il Consiglio adotta, su raccomandazione della Commissione, una raccomandazione in cui chiede allo Stato interessato di presentare, di norma entro due mesi, un **nuovo piano correttivo**, esaminato secondo la stessa procedura sopra richiamata;
- sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta, entro il termine stabilito nella raccomandazione, se lo Stato interessato ha adottato le misure raccomandate. Qualora ritenga che tali misure non siano state assunte, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione:
 - adotta una decisione, secondo le regole della **maggioranza inversa** (che prevede che il Consiglio possa respingere la proposta della Commissione a maggioranza qualificata degli Stati membri dell'eurozona, senza tener conto del voto dello Stato interessato), in cui dichiara l'inadempienza. Lo Stato interessato può chiedere la convocazione di una riunione del Consiglio per porre ai voti la decisione;
 - adotta una raccomandazione, sempre a maggioranza inversa, che fissa nuovi termini per l'adozione delle misure correttive;
- se il Consiglio ritiene che siano state adottate le misure correttive raccomandate, la procedura è sospesa, e il monitoraggio prosegue secondo il calendario stabilito dalle raccomandazioni del Consiglio;
- il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, abroga le raccomandazioni assunte non appena ritiene che lo Stato interessato non presenti più gli squilibri eccessivi rilevati.



Sanzioni e ammende in base alla procedura per gli squilibri eccessivi

Il già citato [regolamento \(UE\) n. 1174/2011](#), sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, stabilisce un sistema di sanzioni applicabile agli Stati che non abbiano adottato le misure correttive previste e la cui inadempienza sia stata accertata con decisione del Consiglio secondo la procedura sopra descritta.

I paesi della zona euro possono essere soggetti a sanzioni finanziarie qualora ripetutamente presentino piani d'azione correttivi insufficienti o nel caso di mancanza di azioni correttive. In caso di azioni correttive insufficienti, il Consiglio può imporre un deposito fruttifero al paese. Se il paese non riesce ancora ad attuare misure correttive, questo deposito può essere convertito in una ammenda. Il deposito fruttifero o l'ammenda sono pari allo 0,1 % del PIL del paese nel corso dell'anno precedente. Queste sanzioni penalizzano la reiterata mancanza di azione correttiva, non lo squilibrio in sé. Sono considerate approvate a meno che una [maggioranza qualificata](#) dei paesi dell'area dell'euro sollevi un parere contrario. La mancata ottemperanza alla procedura per gli squilibri eccessivi può portare alla sospensione dei [Fondi strutturali e d'investimento europei \(SIE\)](#) a prescindere dalla loro appartenenza alla zona euro.

(Fonte: [Camera dei Deputati, Eur-lex](#))

L'applicazione delle sanzioni. Audit della Corte dei Conti Europea sulla procedura per gli squilibri macroeconomici

La Corte dei conti europea ha esaminato l'attuazione, da parte della Commissione, della procedura per gli squilibri macroeconomici, che è intesa a individuare, prevenire e sanare gli squilibri macroeconomici suscettibili di compromettere la stabilità economica di un determinato paese dell'UE, della zona euro o dell'intera UE. Di seguito una sintesi di quanto rilevato.

La procedura per gli squilibri macroeconomici

1. La procedura per gli squilibri macroeconomici è stata concepita per fronteggiare gli squilibri macroeconomici nell'UE, in risposta all'assenza, prima della crisi del 2008, di strumenti d'intervento che ne impedissero l'accumulo.
2. La procedura per gli squilibri macroeconomici opera per cicli annuali. Inizia con la pubblicazione, da parte della Commissione, di una valutazione economica e finanziaria, denominata relazione sul meccanismo di allerta, che individua gli Stati membri a rischio di squilibri tali da richiedere un'ulteriore analisi sotto forma di esame approfondito. Scopo degli esami approfonditi è stabilire se negli Stati membri selezionati si registrino squilibri e se tali squilibri vadano ritenuti eccessivi. Infine, sulla base dell'analisi dell'esame approfondito, la Commissione dovrebbe proporre raccomandazioni specifiche per paese che saranno adottate in ultima istanza dal Consiglio e indirizzate agli Stati membri perché sanino i propri squilibri.
3. Se gli squilibri sono considerati "eccessivi", il regolamento sulla procedura per gli squilibri macroeconomici prevede che la Commissione proponga al Consiglio di avviare una "procedura per gli



squilibri eccessivi". Si tratta di un meccanismo di sorveglianza rafforzata che contempla la possibilità di sanzioni per gli Stati membri della zona euro.

Cosa è stato controllato

4. Il principale quesito di audit era il seguente: "La procedura per gli squilibri macroeconomici poggia su solide basi e viene attuata in modo adeguato?". La Corte ha valutato l'efficacia dell'attuazione della procedura per gli squilibri macroeconomici da parte della Commissione nel periodo 2012-2017.

Cosa è stato riscontrato

5. Benché nel complesso la procedura per gli squilibri macroeconomici sia ben concepita, la Commissione non la sta attuando in modo tale da garantire l'efficace prevenzione e correzione degli squilibri.
6. La Commissione utilizza le raccomandazioni specifiche per paese rilevanti ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici come principale strumento per sanare gli squilibri macroeconomici. Il grado di attuazione, tuttavia, è stato modesto. Sebbene spetti agli Stati membri attuarle, si rilevano anche numerose debolezze nel modo in cui la Commissione le ha definite. Non esiste alcun nesso sistematico tra gli squilibri specifici individuati nell'esame approfondito e le raccomandazioni proposte. In alcuni casi, le raccomandazioni specifiche per paese vengono definite pertinenti ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici benché il nesso con gli squilibri macroeconomici sia solo remoto o addirittura inesistente; diventa così più difficile per gli Stati membri adottare misure correttive adeguate. Inoltre le raccomandazioni specifiche per paese relative alla procedura per gli squilibri macroeconomici non tengono sufficientemente conto della politica di bilancio, anche quando questa interessa squilibri diversi da quelli di bilancio. Si rilevano alcune incoerenze tra le raccomandazioni specifiche per paese rivolte ai singoli Stati membri e le raccomandazioni formulate per l'intera zona euro. In qualche caso, infine, la Commissione fissa, per l'attuazione delle raccomandazioni, un calendario molto difficile da rispettare.
7. La Corte concorda con le parti interessate consultate, secondo le quali la qualità dell'analisi contenuta negli esami approfonditi è soddisfacente e gli squilibri sono correttamente individuati. Negli ultimi anni, tuttavia, gli esami approfonditi hanno gradualmente perso visibilità nelle relazioni della Commissione: l'analisi afferente la procedura per gli squilibri macroeconomici e le indicazioni strategiche passano ora in secondo piano da quando sono state integrate nelle relazioni per paese, che vertono principalmente sul coordinamento economico generale delle politiche strutturali. La procedura per gli squilibri macroeconomici è stata ulteriormente indebolita dal processo decisionale della Commissione in materia di classificazione degli squilibri per gravità. Mentre gli squilibri sono individuati a livello dipartimentale sulla base di criteri tecnici espliciti, gli esami approfonditi non contengono una chiara valutazione della loro gravità. I criteri su cui si basano le decisioni finali adottate dal collegio dei commissari mancano di trasparenza.
8. È degno di nota il fatto che la Commissione non abbia mai raccomandato l'attivazione della procedura per gli squilibri eccessivi benché, dall'introduzione della procedura per gli squilibri macroeconomici nel 2012, in numerosi Stati membri siano stati rilevati squilibri eccessivi per un periodo prolungato.
9. Il primo documento del processo, ossia la relazione sul meccanismo di allerta, non agevola in maniera adeguata l'individuazione precoce degli squilibri, poiché impiega indicatori basati su dati



non aggiornati e medie mobili che non gli permettono di cogliere gli eventi recenti. Inoltre, il testo della relazione sul meccanismo d'allerta è descrittivo anziché analitico. Gli effetti di propagazione agli altri Stati membri e la dimensione della zona euro non vengono considerati in modo molto approfondito, benché in proposito siano stati apportati miglioramenti.

(Fonte: [Corte dei Conti Europea](#))



Politiche economiche UE e legge di bilancio: le tappe del “dialogo”

Riportiamo di seguito le tappe del dialogo tra le istituzioni economiche europee e il governo italiano in merito alla manovra 2019.

Commissione europea

Brussels, 23.5.2018 | [COM\(2018\) 428 final](#)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE. Italia

Relazione elaborata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

[...] **La presente relazione, che costituisce la prima fase della procedura per i disavanzi eccessivi**, esamina la conformità dell'Italia al criterio del debito stabilito dal trattato, tenendo debitamente conto del contesto economico e di altri fattori significativi. Il [22 novembre 2017 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una lettera](#) che annunciava la sua intenzione di valutare nuovamente la conformità dell'Italia con il criterio del debito nella primavera 2018, sulla base dei dati relativi ai risultati per il 2017 e del bilancio 2018 definitivo adottato dal Parlamento italiano.

I dati comunicati dalle autorità nell'aprile 2018 e successivamente convalidati da Eurostat indicano che il disavanzo pubblico dell'Italia è sceso al 2,3% del PIL nel 2017 (dal 2,5% del 2016), mentre il debito si è stabilizzato attestandosi al 131,8% del PIL (rispetto al 132,0% del 2016), ossia al di sopra del valore di riferimento del 60% del PIL. Per il 2018, il programma di stabilità 2018 dell'Italia, adottato dal governo il 26 aprile 2018, prevede che il rapporto debito/PIL diminuisca di 1 punto percentuale, passando al 130,8%. Il programma di stabilità prevede che nel 2019 il rapporto debito/PIL diminuisca ulteriormente (di 2,8 punti percentuali), attestandosi al 128,0%.

Sulla base dei dati comunicati e delle previsioni di primavera 2018 della Commissione, l'Italia non ha rispettato il parametro per la riduzione del debito né nel 2016 (scostamento del 5,9% del PIL) né nel 2017 (scostamento del 5,1% del PIL).

Nel complesso, la non conformità dell'Italia con il parametro per la riduzione del debito nel 2016 e nel 2017 è un elemento che dimostra a prima vista l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi del patto di stabilità e crescita, prima, tuttavia, che vengano considerati tutti i fattori illustrati di seguito. Inoltre, in base alle previsioni di primavera 2018 della Commissione il rapporto debito/PIL dell'Italia dovrebbe essere al di sopra del parametro per la riduzione del debito sia nel 2018 che nel 2019 (con uno scostamento del 5,1% del PIL all'anno).

La Commissione ha pertanto elaborato la presente relazione per valutare globalmente l'allontanamento dal parametro per la riduzione del debito, al fine di stabilire se, una volta presi in considerazione tutti i fattori significativi, si giustifichi l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi [...]



Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN)

[Comunicato stampa del 13 luglio 2018](#)

Il 13 luglio il Consiglio ha concluso l'esercizio del "semestre europeo" di quest'anno, il processo annuale di monitoraggio volto a garantire la convergenza e la stabilità economiche nell'UE.

Il Consiglio ha pubblicato le raccomandazioni e i pareri sulle politiche economiche, occupazionali e di bilancio degli Stati membri per il 2018, concludendo così l'esercizio del semestre europeo di quest'anno. Le raccomandazioni erano state approvate dal Consiglio europeo di giugno. L'obiettivo generale delle raccomandazioni di quest'anno è incoraggiare gli Stati membri a sfruttare l'attuale dinamica economica positiva per rafforzare ulteriormente la resilienza delle loro economie.

Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN)

Il Consiglio "Economia e finanza", meglio noto come Consiglio ECOFIN, è responsabile della **politica economica**, delle questioni relative alla **fiscaltà**, dei **mercati finanziari** e dei **movimenti di capitali**, nonché delle **relazioni economiche** con i paesi non appartenenti all'UE.

Prepara inoltre il **bilancio annuale dell'UE** e si occupa degli aspetti giuridici e pratici della **moneta unica, l'euro**.

Il Consiglio ECOFIN coordina le politiche economiche degli Stati membri, promuove la convergenza dei loro risultati economici e ne monitora le politiche di bilancio.

Coordina inoltre **le posizioni dell'UE alle riunioni di livello internazionale**, come quelle del G-20, del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. È inoltre responsabile degli aspetti finanziari dei negoziati internazionali sulle misure per affrontare i cambiamenti climatici.

Consiglio dell'Unione Europea

Bruxelles, 15 giugno 2018

9202/18 - COM(2018) 411 final

[RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia](#) e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Italia

Il Consiglio dell'Unione Europea

Visto [...]

RACCOMANDA che l'Italia adotti provvedimenti nel 2018 e nel 2019 al fine di:

1. Assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi lo 0,1% nel 2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6% del PIL.
2. Utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati. Intensificare gli sforzi per ridurre l'economia sommersa, in particolare potenziando i pagamenti elettronici obbligatori mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti. Ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica al fine di creare margini per l'altra spesa sociale.
3. Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già prese in considerazione dal legislatore. Aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione. Assicurare il rispetto del nuovo quadro normativo per le imprese di proprietà pubblica e accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. Affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.



4. Mantenere il ritmo della riduzione dell'elevato stock di crediti deteriorati e sostenere ulteriori misure di ristrutturazione e risanamento dei bilanci delle banche, anche per gli istituti di piccole e medie dimensioni, e attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza. Migliorare l'accesso delle imprese ai mercati finanziari.
5. Accelerare l'attuazione della riforma delle politiche attive del lavoro per garantire parità di accesso a servizi di assistenza nella ricerca di lavoro e alla formazione. Incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, razionalizzando le politiche di sostegno alle famiglie ed estendendo la copertura delle strutture di assistenza all'infanzia. Promuovere la ricerca, l'innovazione, le competenze digitali e le infrastrutture mediante investimenti meglio mirati e accrescere la partecipazione all'istruzione terziaria professionalizzante.

MEF. Trasmessa in Parlamento la NADEF 2018

4 ottobre 2018

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze presenta alle Camere la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018, che aggiorna le previsioni economiche e gli obiettivi di finanza pubblica in relazione alle maggiori e più stabili informazioni disponibili sugli andamenti macroeconomici e alle riforme annunciate dal governo.

Pubblicando il documento sul sito istituzionale, viene precisato che *"Ai sensi della legge 243 del 2012, il governo ha trasmesso al Parlamento, dopo aver informato la Commissione europea sul nuovo percorso di finanza pubblica, anche la relazione con la quale chiede l'autorizzazione a discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico"*.

[Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2018](#)

[Relazione al Parlamento ai sensi della legge n. 243/2012 art.6, comma 5](#)

[Lettera del Ministro Tria alla Commissione Ue](#) sui nuovi obiettivi di finanza pubblica

[Comunicato Stampa MEF del 04/10/2018](#)

Trasmesso alla Commissione Ue il Documento Programmatico di Bilancio 2019

15 ottobre 2018

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e del Ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019, e un decreto che introduce dis

posizioni urgenti in materia fiscale. I due provvedimenti compongono la 'manovra' di bilancio.

Nella stessa giornata, rispettando la scadenza prevista per tutti gli Stati membri della zona euro, è stato trasmesso alla Commissione Ue il Documento Programmatico di Bilancio ([Draft Budgetary Plan](#)) per il 2019.

[Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2018](#)

Commissione europea

Lettera del Vice Presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e del Commissario Ue agli affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, al ministro Tria

18 ottobre 2018

I rilievi formulati dalla Commissione al Documento Programmatico di Bilancio, si concludono con l'invito a rispondere nel merito entro il 22 ottobre: *"The European Commission seeks to continue a con-*



structive dialogue with Italy in order to come to a final assessment. We would welcome your views by noon on Monday 22 October 2018 to allow the Commission to take them into account before it provides its formal Opinion on the DBP. Our services stand ready to assist your services in this process”.

Presa d'atto del CdM alla lettera della Commissione UE sul DDL Bilancio 2019

[Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 24 del 20 Ottobre 2018](#)

Il Consiglio dei Ministri ha preso atto della lettera dei Commissari europei Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici del 18 ottobre 2018, ha confermato la fiducia nella manovra deliberata lo scorso 15 ottobre e ha dato mandato al Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, di rispondere con spirito di leale e costruttiva collaborazione. Il Governo ha ribadito, inoltre, che la posizione dell'Italia è e resterà saldamente e fermamente ancorata all'interno dell'Unione Europea e dell'euro.

Risposta del Ministro Tria alla Commissione europea con i chiarimenti sul DPB

22 ottobre 2018

[Il testo della lettera](#)

Commission Work Programme for 2019 and draft budgetary plan of Italy

[23 October 2018 news](#)

Italy - Draft Budgetary Plan

The European Commission has identified in the draft budgetary plan submitted by Italy for 2019 a particularly serious non-compliance with the fiscal recommendation addressed to Italy by the Council, including Italy, on 13 July 2018 and which were also endorsed by the European Council on 28 June. The Commission also notes that the plan is not in line with the commitments presented by Italy in its Stability Programme of April 2018.

In line with the relevant rules, the Commission has adopted an Opinion that requests Italy to submit a revised draft budgetary plan within three weeks. This is the first time that the Commission has requested the presentation of a revised draft budgetary plan.

Commissione europea

Parere della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio 2019 dell'Italia

Strasburgo, 23 ottobre 2018

[Scheda informativa](#)

Tra le considerazioni contenute nella scheda, segnaliamo:

«Il rapporto debito pubblico/PIL dell'Italia, pari al 131,2 % nel 2017, è il secondo più alto dell'Unione europea e tra i più alti al mondo. Nel 2017 rappresentava un onere medio di 37 000 € per abitante. L'elevato stock del debito pubblico priva l'Italia del margine di manovra fiscale necessario per stabilizzare la sua economia in caso di shock macroeconomici e rappresenta un onere intergenerazionale che graverà sul tenore di vita degli italiani del futuro. Il fatto che i costi del servizio del debito assorbano un importo notevolmente maggiore di risorse pubbliche in Italia rispetto al resto della zona euro va inoltre a discapito della spesa produttiva del paese. La spesa per interessi dell'Italia è ammontata nel 2017 a circa 65,5 miliardi di €, pari al 3,8 % del PIL, sostanzialmente la stessa quantità di risorse pubbliche destinate all'istruzione.

Inoltre, un elevato debito pubblico, in assenza di politiche di bilancio prudenti, potrebbe amplificare l'effetto di shock derivanti da perdita di fiducia dei mercati sui rendimenti del debito sovrano,



con un impatto negativo proporzionalmente più marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale.

L'economia italiana è caratterizzata da una bassa crescita e da una dinamica della produttività debole rispetto alla media dell'Unione europea, con conseguenze negative a livello sociale e occupazionale. Per promuovere la crescita potenziale e affrontare la persistente stagnazione della produttività occorre una strategia organica di riforma. Le misure contenute nel documento programmatico di bilancio 2019 indicano invece un rischio di retromarcia su riforme che l'Italia aveva adottato in linea con precedenti raccomandazioni specifiche e con riferimento agli aspetti strutturali di politica fiscale oggetto delle raccomandazioni indirizzate all'Italia dal Consiglio il 13 luglio 2018.

Negli ultimi anni l'Italia è stata il principale beneficiario della flessibilità applicata nell'ambito del patto di stabilità e crescita, per un importo dell'ordine di 30 miliardi di € (pari all'1,8 % del PIL) nel periodo 2015 - 2018. Questo in considerazione di una serie di fattori, tra cui condizioni economiche sfavorevoli, sostegno alle riforme strutturali e agli investimenti ed "eventi inconsueti" connessi alle minacce alla sicurezza, alla crisi dei rifugiati e ai terremoti.

Secondo le disposizioni applicabili che gli Stati membri hanno congiuntamente concordato (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/773), **il governo italiano dispone ora di tre settimane per presentare un documento programmatico di bilancio riveduto**. La Commissione valuterà tale piano e pubblicherà un parere entro la fine di novembre...».

Commissione europea

La Commissione europea chiede all'Italia di presentare un documento programmatico di bilancio riveduto per il 2019

[Comunicato stampa del 23 ottobre 2018](#)

[Lettera del Vice Presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e del Commissario Ue agli affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, al ministro Tria](#)

Strasburgo, 23 ottobre 2018

Commissione europea

[Lettera](#) del direttore generale DG Affari Economici e Finanziari al Direttore generale del Tesoro | Ministero dell'Economia e Finanze

Bruxelles, 29 ottobre 2018



Fonti normative

Di seguito, i principali riferimenti normativi a fondamento della governance economica europea.

Trattato di Maastricht sull'Unione europea

[Scheda](#)

[Testo del Trattato sull'Unione europea](#)

Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE TERZA - TITOLO VIII: POLITICA ECONOMICA E MONETARIA - Capo 1: Politica economica

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0097 – 0098

Articolo 121

(ex articolo 99 del TCE)

1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 120.
2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale. Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.
4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).
5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.



Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0099 - 0102

Articolo 126

(ex articolo 104 del TCE)

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
 - a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che
 - il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento,
 - oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
 - b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.
7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione. In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.
10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.
11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle seguenti misure:
 - chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,
 - invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione,



- richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,
- infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione.

Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - PROTOCOLLI - Protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0279 - 0280

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1. I valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono:

- il 3 % per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato,
- il 60 % per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 2. Nell'articolo 126 di detto trattato e nel presente protocollo:

- per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei



settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattato.

Articolo 3. Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita all'articolo 2, primo trattato, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dai trattati in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.

Articolo 4. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE TERZA - TITOLO VIII: POLITICA ECONOMICA E MONETARIA - Articolo 136

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0106 - 0106

Articolo 136

1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 121 e 126, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 126, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:

a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
 b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

[Regolamento \(CE\) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997](#) per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

[Regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#) che modifica il regolamento (CE) n.1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

[Regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#) che modifica il regolamento (CE) n.1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

[Regolamento \(UE\) n. 1173/2011](#) sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro

[Regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

[Regolamento \(UE\) n. 1174/2011](#) sulle misure per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro

[Direttiva 2011/85/UE](#) relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri



Risorse online

Senato della Repubblica | Camera dei Deputati

[Dossier 5 ottobre 2018](#)

Documentazione per le Commissioni

RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari economici e monetari del PE (ECON) sul tema **“Attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese: Anno 2018”**

Bruxelles, 9 ottobre 2018

Senato della Repubblica | Camera dei Deputati

[Dossier 14 settembre 2018](#)

Documentazione per le Commissioni

RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell’Unione europea

Vienna, 17 e 18 settembre 2018

Camera dei Deputati

Servizio Studi

Il ciclo di bilancio

[Nota del 18 giugno 2018](#)

Camera dei Deputati

Ufficio Rapporti con l’Unione Europea

La riforma dell’Unione economica e monetaria

[Nota del 16 giugno 2018](#)

Camera dei Deputati

Servizio Studi

Governance e regole economiche europee

[Nota del 15 febbraio 2018](#)

ISPI - Osservatorio di Politica Internazionale

La riforma della governance economica europea

[Approfondimenti | n. 27/2011](#)

Parlamento Europeo

Governance europea

[Note sintetiche sull’Unione Europea | Aprile 2018](#)

Corte dei Conti Europea

Audit della procedura per gli squilibri macroeconomici

[Relazione speciale | 3/2018](#)